

Numero 02881/2015 e data 23/10/2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 marzo 2015

NUMERO AFFARE 03105/2013

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Quesito in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle commissioni medico-ospedaliere in applicazione della normativa riguardante le vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché della criminalità organizzata, delle estorsioni e dell'usura.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 559/C/E/11 del 13 agosto 2013, con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all'adunanza del 23 settembre 2013;

vista la nota di adempimento del Ministero della difesa 26 maggio 2014 n. 20770;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

1. Il Ministero dell'interno ha rappresentato che, nell'applicazione della normativa concernente l'estensione alle vittime del dovere ed equiparati dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, sono emerse alcune incertezze interpretative relativamente ai criteri di valutazione delle commissioni mediche ospedaliere (di seguito C.M.O.). Quest'ultime, infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, esprimono il giudizio sanitario sulle cause che hanno determinato il decesso o l'invalidità, accertano il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabiliscono la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, accertano se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.

2. Nel ripercorrere il quadro normativo di riferimento, l'Amministrazione richiedente premette che l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), in un'ottica gradualmente perequativa, ha previsto la progressiva estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere e ai soggetti equiparati, come individuati nei successivi commi 563 e 564 dell'art. 1 detto, demandando a un successivo regolamento, poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, la definizione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VHG7K5JBEQJ32CPNSXBBRUQNLU&q>